



Ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF)

Modifica del 17 giugno 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 ottobre 2008¹ sull'organizzazione della Cancelleria federale è modificata come segue:

Art. 5a Banca dati EXE-BRC

¹ A fini di gestione, controllo e coordinamento degli affari del Consiglio federale, la Cancelleria federale gestisce la banca dati EXE-BRC.

² La banca dati EXE-BRC contiene, per ciascun affare del Consiglio federale, informazioni e documenti nonché i seguenti dati personali:

- a. il nome e il numero di telefono dei collaboratori dell'Amministrazione federale cui compete la trattazione di un affare del Consiglio federale;
- b. informazioni relative alle persone menzionate in un affare del Consiglio federale, per quanto la legislazione speciale consenta il trattamento di tali dati.

³ Su proposta della Cancelleria federale, la Conferenza dei segretari generali stabilisce quante persone di ciascun dipartimento e della Cancelleria federale abbiano accesso a EXE-BRC mediante procedura di richiamo.

⁴ La Cancelleria federale accorda, per quanto opportuno e necessario, i diritti d'accesso alla banca dati EXE-BRC alle persone dell'Amministrazione federale incaricate di coordinare e garantire la qualità degli affari del Consiglio federale.

¹ RS 172.210.10

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

17 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr